

La semplificazione amministrativa

Le politiche di semplificazione amministrativa - che si sono affiancate a quelle per la semplificazione normativa - hanno perseguito due obiettivi: da un lato, ridurre gli oneri di natura burocratica per i cittadini e per le imprese e, dall'altro, riorganizzare i procedimenti che conducono all'emanazione dei provvedimenti amministrativi.

Si richiamano a tal proposito il Codice della Pubblica amministrazione e la Carta dei doveri.

Alcune delle misure previste sono confluite nel D.L. 5/2012 (c.d. decreto Semplifica Italia) che raccoglie disposizioni relative ad una molteplicità di settori, tese a snellire gli oneri burocratici in favore dei cittadini e degli operatori economici, nonché a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione.

Affianco a tali riforme, si segnala l'introduzione di forme di prevenzione e contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni mediante la L. 190/2012, che ha dato nuovo impulso al tema della trasparenza amministrativa, già oggetto di singole prescrizioni disseminate in molteplici provvedimenti. L'insieme degli interventi citati ha consentito l'introduzione sia di Semplificazioni per i cittadini, sia di Semplificazioni per le imprese, nonché di modifiche che hanno investito l'organizzazione ed i procedimenti delle pubbliche amministrazioni.

La riduzione degli oneri amministrativi è un tema che si inquadra nella cornice ordinamentale europea ed è stato perseguito in base all'impegno assunto dallo Stato italiano nel Consiglio dei ministri europeo dell'[8-9 marzo 2007](#). Per "oneri amministrativi", s'intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Sulla materia si sono susseguiti diversi interventi normativi, costituiti dall'articolo 25 del D.L. 112/2008, poi modificato dall'art. 6, co. 2, lett. f), D.L. 70/2011, dall'articolo 8 della L. 180/2011 (c.d. statuto delle imprese) e, da ultimo, dall'art. 3, del D.L. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni).

L'obiettivo perseguito è la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato e, dall'altro, la loro riduzione.

Si sono succeduti interventi ed iniziative di carattere normativo che hanno modificato in più parti la disciplina generale del procedimento amministrativo, recata dalla legge 241/1990.

Le modifiche principali sono contenute nella legge 69/2009, con l'intento di ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione dell'attività amministrativa. Ulteriori interventi mirati a singoli aspetti della disciplina sono apportati da alcune disposizioni del D.L. 78/2010, del D.L. 5/2012 (c.d. decreto Semplifica Italia) e della L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione). In sintesi, tali interventi prevedono:

- modifiche rilevanti al termine di conclusione del procedimento;
- l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto conseguente al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, nonché un regime delle responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei termini;
- modifiche al regime della conferenza di servizi, dell'accesso agli atti e della denuncia di inizio attività, trasformata in segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- l'estensione ai privati preposti all'esercizio di attività amministrative dell'obbligo di assicurare il rispetto dei principi della legge 241/1990 con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni;
- l'ipotesi di conclusione del procedimento in forma semplificata nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda;
- una disposizione finalizzata a prevenire conflitti di interessi nella fase istruttoria e decisoria del procedimento;
- la specificazione dell'obbligo di motivazione anche per gli accordi sostitutivi o integrativi del

provvedimento.

Per un approfondimento su tutte le modificazioni apportate alla L. 241/1990 dai provvedimenti approvati nel corso della legislatura, si rinvia a La disciplina del procedimento amministrativo.

La legge anticorruzione (Legge 190/2012 - Misure anticorruzione nella p.a.) ha introdotto disposizioni rilevanti in materia di trasparenza con la finalità principale di prevenire il fenomeno della corruzione e dell'illecito nel settore pubblico. Si segnala tale intervento per l'organicità delle disposizioni in materia di trasparenza, anche se nel corso della legislatura singole disposizioni sono state introdotte a tale riguardo, a partire dalla previsione di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni (art. 4 L. 15/2009) e dall'art. 11, D.Lgs. 150/2009, che qualifica la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m), Cost. e la definisce come accessibilità totale, da attuare anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, di informazioni estese agli indicatori di utilizzo di risorse per funzioni istituzionali.

In particolare, la trasparenza viene intesa non soltanto come possibilità di accesso ai documenti amministrativi, bensì come controllo sull'operato delle amministrazioni, attraverso la predisposizione di una rete di obblighi informativi a carico delle singole amministrazioni, la cui inosservanza è sanzionata dall'ordinamento. Tali obblighi riguardano la pubblicazione, nei siti web istituzionali nella p.a., delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati (art. 1, co. 15, L. 190/2012). In particolare, la trasparenza deve essere assicurata per i procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del contraente; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera (art. 1, co. 16, L. 190/2012).

Inoltre, le amministrazioni devono mettere a disposizione, tramite il sito web, un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi e rendere accessibili tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni sui procedimenti che li riguardano.

L'insieme delle norme previste dalla legge anticorruzione completa disposizioni presenti in maniera disorganica in diversi provvedimenti approvati in passato.

Al fine di rendere organica l'intera materia, la L. 190/2012 contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del [15 febbraio 2013](#).

L'insieme degli interventi citati ha consentito l'introduzione sia di Semplificazioni per i cittadini, sia di Semplificazioni per le imprese, nonché di modifiche che hanno investito l'organizzazione ed i procedimenti delle pubbliche amministrazioni.

La riduzione degli oneri amministrativi è un tema che si inquadra nella cornice ordinamentale europea ed è stato perseguito in base all'impegno assunto dallo Stato italiano nel Consiglio dei ministri europeo dell'[8-9 marzo 2007](#). Per "oneri amministrativi", s'intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.